

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3148

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNETTA, LUPI

Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
in materia di visite agli istituti penitenziari

Presentata il 26 maggio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, sull'ordinamento penitenziario, in maniera chiara ed inequivoca individua i soggetti ai quali è consentito l'ingresso nelle strutture carcerarie senza necessità di preavviso o di autorizzazione. Sempre ai sensi del citato articolo, tutti i soggetti autorizzati (tra i quali chiaramente sono compresi i parlamentari) « possono condurre con sé persone che li accompagnino per ragioni del loro ufficio ».

Anche per un lettore non dotato di conoscenze giuridiche questa norma è sufficiente a legittimare qualsiasi accompagnatore del parlamentare sia da questi ritenuto necessario per una visita a un istituto penitenziario.

A conferma di ciò soccorre l'esame dei lavori preparatori alla norma in questione. Infatti, alcuni parlamentari ebbero a darsi del testo dell'articolo 67 che, a loro dire, lasciava ampia discrezionalità al soggetto autorizzato nell'individuazione delle persone che potevano accompagnarlo nella visita a un carcere. Ci fu un voto espresso del Parlamento che confermò che la volontà del legislatore era proprio quella di non porre limiti alla facoltà del parlamentare di individuare i soggetti dai quali farsi accompagnare nell'esercizio del potere ispettivo negli istituti penitenziari.

Fino a tutto il 2009 la circostanza sembrava pacifica.

Ma il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della

giustizia non si capisce se *motu proprio* o per condizionamento della magistratura, ha emanato la circolare n. 3624/6074 del 30 dicembre 2009 con la quale ha stabilito che le ragioni d'ufficio « debbono ritenersi integrate non in presenza di qualunque tipo di collaborazione del tutto episodica, ma solo allorché si adduce l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale, stabile, continuativo, ancorché in alcuni casi non avente fonte in veri e propri provvedimenti formali di nomina producibili dall'interessato ».

Questa circolare, che sicuramente non poteva stabilire limiti che nemmeno la norma ispiratrice aveva fissato, non solo ha creato un'enorme confusione (perché in base a essa è stato redatto un modulo che il parlamentare è invitato a sottoscrivere prima della sua visita), ma ha aperto un varco interpretativo da parte di alcuni pubblici ministeri che arrivano a ipotiz-

zare il falso ideologico a carico dei parlamentari (pubblici ufficiali) che si accompagnano nelle loro visite a personale non ritenuto, degli stessi pubblici ministeri, rientrando nell'elencazione fatta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella prefata circolare che, si ripete, pone limiti sconosciuti all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975.

Ne sono discesi, da una parte, un odioso e illegittimo limite alle prerogative del parlamentare e, dall'altra, un'evidente disparità di trattamento, a seconda delle procure (o meglio dei singoli parlamentari interessati) che valutano in maniera diversa identiche situazioni.

Sarebbe opportuno, se non necessario, porre fine a questa situazione con un intervento legislativo che altro non dovrebbe fare che ribadire l'interpretazione autentica del citato articolo 67.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« L'autorizzazione non è necessaria, altresì, per coloro che accompagnano i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del primo comma per ragioni del loro ufficio, anche se non sussiste, tra gli stessi e gli accompagnatori, un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo ».

€ 1,00



17PDL0032290